

Protocollo: 60961 DEL 14/12/2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

VISTA la determinazione direttoriale n. 29228 del 1° dicembre 2014, recante il riordino dell'assetto organizzativo della struttura territoriale dell'area monopoli a far data dal 1° febbraio 2015;

VISTA la determinazione direttoriale n. 2449 del 29 gennaio 2015 che rettifica la data del 1° febbraio 2015 con quella del 1° marzo 2015;

VISTO l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38 come modificato dal D. Lgs. 15/12/2014, n.188;

VISTO II decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTA la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle

disposizioni del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

VISTA la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – del 7/3/2017 prot. 30776, con la quale per il biennio 2017/2018, vengono adeguati gli importi di cui all'art. 2, comma 5 del D.M. 38 del 2013;

VISTO lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie predisposto ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. 38/2013 dall'Ufficio dei Monopoli per la Toscana protocollo n. 45958 del 27/09/2018, pubblicato in data 28/9/2018 in apposita sezione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della legge n. 241 del 1990;

PRESO ATTO dell'intervento nel procedimento della Federazione Italiana Tabaccai nella veste di ente esponenziale titolare di un interesse collettivo riferibile alla categorie dei gestori di rivendite dei generi di monopolio;

VISTE le memorie scritte presentate dalla Federazione Italiana Tabaccai con le quali sono state manifestate le contrarietà alla istituzione di una nuova rivendita nel comune di Reggello (FI) adducendo essenzialmente come motivazioni:

- 1) zona adeguatamente servita dalle rivendite esistenti;
- 2) trasferimento della rivendita n. 9 di Reggello dalla Frazione Donnini ad altra frazione;
 - 3) presenza di pochi locali nella zona di gara.

RITENUTO di non potere valutare positivamente le osservazioni presentate dalla Federazione Italiana Tabaccai (F.I.T.) in quanto:

- 1) la zona non può ritenersi adeguatamente servita in quanto le rivendite più vicine alla zona di gara sono ubicate tutte ad oltre 3 chilometri di distanza tanto che le esigenze di servizio sono state espressamente manifestate dal Sindaco di Reggello (FI) che, facendosi carico di rappresentare il disagio della popolazione residente nella frazione Donnini, circa 1.000 abitanti, ha ribadito, in più occasioni, la necessità di assicurare il servizio di vendita dei generi di monopolio nella frazione Donnini;
- 2) il trasferimento della rivendita n. 9 è avvenuto nell'anno 2015 e nel frattempo sono cambiate le esigenze di servizio;
- 3) i locali che ospitano le attività commerciali già funzionanti e la presenza di altri fondi costituiscono, per il contesto specifico, una congrua zona di gara;

VALUTATO che l'attivazione della rivendita presente nel piano contempera l'esigenza di garantire la capillarità e la razionalità della rete distributiva dei tabacchi sul territorio con

l'interesse pubblico della tutela della salute, dei minori, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO che la proposta di istituzione di rivendita ordinaria presente nel piano rispetta i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti su richiamati;

APPROVA

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale n. 38 del 21/02/2013, l'allegato piano definitivo, che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione della nuova rivendita ordinaria, piano alla cui attuazione si procederà nel primo semestre dell'anno 2019

DISPONE

la pubblicazione del piano definitivo sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Firenze, 14/12/2018

Daniela Guiducci Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs 39/93



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA TOSCANA – Piazza della Repubblica n. 6 Firenze

PIANO SEMESTRALE DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 6 - DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE DA ATTUARSI NEL 1° SEMESTRE 2019

COMUNE	PROVINCIA	ZONA DI GARA	TIPO DI GARA
REGGELLO	FI	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI NELLA FRAZIONE DONNINI	CONCORSO

Daniela Guiducci Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs 39/93